



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei Magistrati:

Dott. Maura STASSANO	Presidente
Dott. Lia DI BENEDETTO	Consigliere rel.
Dott. Mariagrazia PISAPIA	Consigliere

ha pronunciato all'udienza del 15/02/2021 la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio iscritto al **n. 1012/2019** del ruolo generale appelli lavoro

TRA

SCOTILLO ROLANDO, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Nunziata ed elettivamente domiciliato in Salerno, via Irno n. 11, come da procura in calce al ricorso di appello;

APPELLANTE

E

AZIENDA SANITARIA LOCALE – ASL SALERNO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Fiorillo ed elettivamente domiciliato presso la sede legale in Salerno, via Nizza n. 146, come da procura *ad lites* per notaio Silvana Landi del 02/02/2018 , rep. 26327;

APPELLATO

OGGETTO: rimborso iscrizione albo professionale infermieri - – opposizione a decreto ingiuntivo.

Appello avverso la **sentenza n. 2119/2019** emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.

CONCLUSIONI

Per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata, confermare il DI n. 899/2015, vinte le spese.

Per l'appellato: rigettare l'appello, vinte le spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso monitorio Scotillo Rolando, premesso di essere dipendente della ASL Salerno come infermiere; di essere iscritto all'IPASVI e di avere versato la quota di iscrizione annuale (€ 41,32 fino al 2006 e in

seguito € 50,00); che la Corte di Cassazione con sentenza n. 7776/2015 stabiliva il rimborso del costo dell'iscrizione da parte della P.A. datrice di lavoro, in quanto spesa sostenuta dal dipendente pubblico nell'interesse del datore; chiedeva al Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno di ingiungere alla ASL il pagamento di complessivi € 432,64 a titolo di rimborso dell'iscrizione IPASVI per gli anni dal 2005 al 2015, oltre accessori e spese.

Il Giudice adito emetteva il DI n. 899/2015.

Avverso detto decreto ingiuntivo la ASL proponeva opposizione con ricorso depositato in data 07/10/2015, in cui chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.

L'azienda eccepiva che la pronunzia della S.C. invocata dal lavoratore riguardava l'iscrizione all'albo professionale di un avvocato dipendente di ente pubblico, la cui posizione non era assimilabile a quella dell'infermiere; evidenziava che infatti, alla luce della disciplina legislativa e contrattuale, per gli infermieri il vincolo di esclusività era temperato dalla possibilità di svolgere prestazioni professionali presso terzi.

Richiamava la legge n. 43/2006 e il divieto di maggiori oneri per la finanza pubblica, e chiedeva la revoca del DI.

Nel costituirsi in giudizio l'opposto deduceva l'infondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.

Con sentenza depositata in data 10/10/2019, il Giudice di primo grado revocava il DI e compensava le spese.

Avverso tale pronuncia Scotillo Rolando proponeva appello con ricorso depositato in data 18/12/2019, censurando la valutazione operata dal primo Giudice.

In particolare, l'appellante ribadiva la sussistenza del diritto al rimborso *de quo*, stante il divieto per l'infermiere dipendente pubblico di svolgere attività lavorativa in strutture sanitarie private o accreditate.

Rammentava che, oltre alla Corte di Cassazione (sentenza n. 7776/2015), anche il Consiglio di Stato (parere del 15/03/2011) aveva ribadito che la tassa di iscrizione dell'avvocato dipendente di ente pubblico doveva essere pagata dal datore di lavoro, ponendosi in consapevole contrasto con il Consiglio di Stato che aveva invece escluso il diritto al rimborso.

Rammentava che la prestazione infermieristica era assimilabile a quella dell'avvocato, in quanto attività intellettuale ai sensi dell'art. 2229 cod civ,

richiedente, per il suo espletamento, l'iscrizione obbligatoria ad apposito albo professionale.

Concludeva per la riforma della sentenza di primo grado e per la conferma del DI, vinte le spese.

Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 26/01/2021, l'appellata ASL deduceva l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto.

All'udienza odierna, celebrata in camera di consiglio previo deposito di note difensive di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 221, co. 4, DL n. 34/2020 conv in legge n. 77/2020, la causa veniva decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello non è fondato.

Il rimborso delle somme versate per l'iscrizione all'IPASVI è stato chiesto dal lavoratore alla ASL datrice di lavoro sulla base di un precedente giurisprudenziale.

La S.C. con sentenza n. 7776/2015 ha infatti affermato che *“Il pagamento della tassa annuale di iscrizione all'Elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati, per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo dell'Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di detta*

attività, che, in via normale, devono gravare sull'Ente stesso. Quindi, se tale pagamento viene anticipato dall'avvocato-dipendente deve essere rimborsato dall'Ente medesimo, in base al principio generale applicabile anche nell'esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 1719 c.c., secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari”.

Nel richiamare tale principio, l'appellante ha dedotto la assimilabilità della professione infermieristica a quella dell'avvocato, con conseguente applicabilità in via analogica del medesimo diritto al rimborso.

Ha evidenziato a tal fine che l'iscrizione degli infermieri all'albo è obbligatoria, e costituisce un requisito necessario sia per l'assunzione che per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Ha altresì osservato che all'infermiere dipendente pubblico in regime di esclusività è preclusa l'esecuzione di prestazioni presso terzi.

La tesi di parte appellante non è fondata, dovendosi invece condividere la decisione assunta dal Tribunale nella sentenza qui gravata.

Giova precisare che la questione inerente il rimborso a carico della P.A. datrice di lavoro è stata esaminata dalla S.C., nei precedenti fino ad ora

emessi, unicamente con riferimento agli avvocati dipendenti di enti pubblici, mentre non si registrano pronunzie specifiche per quanto riguarda gli infermieri.

Di tanto è consapevole lo stesso lavoratore, che ha infatti invocato, a sostegno della pretesa, unicamente l'applicazione analogica del principio già affermato dalla S.C. n. 7776/2015 con riferimento alla categoria degli avvocati.

La predetta pronuncia ha dato conto in realtà dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale.

In particolare, la sentenza n. 7776/2015 ha richiamato un precedente (Cass. n. 3928/2007) secondo cui *“il pagamento della quota annuale di iscrizione all'Elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo del datore di lavoro è rimborsabile dal datore di lavoro, non rientrando nè nella disciplina positiva dell'indennità di toga (D.P.R. n. 43 del 1990, art. 14, comma 17) a carattere retributivo, con funzione non restitutoria e un regime tributario incompatibile con il rimborso spese, nè attenendo a spese nell'interesse della persona, quali quelle sostenute per gli studi universitari e per l'acquisizione dell'abilitazione alla professione forense”*.

Tale orientamento si pone in aperto contrasto con quanto invece sostenuto dalla Corte di Conti, che ha più volte escluso il rimborso *de quo* in base a ragioni di tutela della spesa pubblica, qualificando *“l’obbligo di corresponsione della tassa per l’iscrizione come strettamente personale, essendo legato all’integrazione del requisito professionale necessario per svolgere il rapporto con l’ente pubblico”*.

Il Consiglio di Stato ha a sua volta affermato che *“quando sussista il vincolo di esclusività, l’iscrizione all’Albo è funzionale allo svolgimento di un’attività professionale svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente, pertanto la relativa tassa rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che dovrebbero, in via normale, al di fuori dei casi in cui è permesso svolgere altre attività lavorative, gravare sull’Ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività”* (Cons. Stato, parere del 15/03/2011, procedimento n. 678/2010).

Tale essendo il quadro giurisprudenziale, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, la posizione dell’infermiere – per quanto attiene al rimborso oggetto di lite - non è assimilabile a quella dell’avvocato.

Pur svolgendo l'infermiere una prestazione intellettuale, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad apposito albo (iscrizione che costituisce anche un requisito per l'assunzione presso il pubblico datore di lavoro), tuttavia l'esclusività del rapporto lavorativo instaurato con la ASL non preclude l'espletamento eventuale di altre attività.

Come eccepito dall'Azienda, il vincolo di esclusività per gli infermieri è temperato dalla possibilità – prevista dal CCNL di settore - di svolgere prestazioni a favore di soggetti pubblici e privati, prestazioni aggiuntive e in *equipe*, fuori dell'orario di lavoro e con ripartizione del compenso; trattasi di deduzione che non risulta contestata in giudizio, né confutata dal lavoratore.

Tale possibilità è invece del tutto esclusa per gli avvocati dipendenti di enti pubblici.

Ne consegue che, a prescindere dalla circostanza se l'appellante si sia in concreto avvalso o meno di tale facoltà, comunque il suo rapporto di lavoro è regolato da disposizioni che gli consentono di espletare attività aggiuntive rispetto alla ordinaria prestazione lavorativa svolta per la ASL.

L'iscrizione all'albo professionale degli infermieri, pertanto, non avviene nell'interesse "esclusivo" del pubblico datore di lavoro, rappresentando

invece il presupposto per l'accesso da parte del lavoratore ad ulteriori opportunità professionali (opportunità che invece sono precluse all'avvocato che è dipendente della P.A.).

Non si ravvisano quindi convincenti elementi per l'estensione all'appellante del diritto al rimborso in questione, non apparendo equiparabili le due categorie di lavoratori e non sussistendo nel caso di specie i requisiti che la giurisprudenza sopra richiamata ha valorizzato per riconoscere il rimborso agli avvocati (esclusivo interesse datoriale, impossibilità di svolgere altre attività).

In conclusione, l'appello va rigettato.

Le spese del secondo grado vengono compensate, trattandosi di questione nuova, sulla quale non si registrano specifici precedenti di questa Corte, né tantomeno interventi risolutivi da parte dei Giudici di legittimità in relazione al settore infermieristico.

Trattandosi di rigetto del gravame, deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello **n. 1012/2019 R.G.** appelli lavoro, vertente

TRA

SCOTILLO ROLANDO

E

ASL SALERNO, in persona del legale rappresentante pt

avverso la **sentenza n. 2119/2019** del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno:

1)rigetta l'appello;

2)compensa per intero tra le parti le spese del secondo grado;

3)dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all' art. 13, comma 1-
quater, DPR n. 115/2002.

Salerno, 15/02/2021.

Il Consigliere estensore

Dott. Lia DI BENEDETTO

Il Presidente

Dott. Maura STASSANO